

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1888)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1975

Modifiche alle tabelle 1 e 5 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, in materia di avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — La tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, quale sostituita dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, richiede per la valutazione dei maggior generali dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione il compimento di un anno di capo reparto.

A seguito di modifiche intervenute nella struttura dei suddetti Servizi tecnici, appare opportuno abolire l'indicata condizione di promovibilità, anzichè mantenerla operante, come in atto avviene, affidando ai suddetti ufficiali incarichi di capo reparto presso Direzioni generali. Con ciò, ai fini dell'avanzamento, la posizione dei maggior generali dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione viene allineata a quella del maggior generale del Servizio tecnico chimico-

fisico, per il quale non è previsto alcun obbligo di attribuzione specifica per la valutazione.

A ciò tende l'unito disegno di legge, con cui si coglie l'occasione per porre riparo a una materiale omissione verificatasi nella tabella annessa alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, nella quale — allo specchio II, colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano — manca il termine « batteria ». La lacuna va colmata poichè essa non consente di riconoscere valido, ai fini dell'avanzamento, il periodo di comando effettuato dai capitani dell'Arma di artiglieria presso i reparti dell'Arma stessa aventi la denominazione di « batteria ».

Il disegno di legge, che non comporta oneri finanziari, viene quindi raccomandato alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Nel quadro VIII — ruolo del Servizio tecnico di artiglieria e nel quadro IX — ruolo del Servizio tecnico della motorizzazione — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituita dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, alla colonna 3 in corrispondenza del grado di maggiore generale è soppressa la frase: « 1 anno di capo reparto ».

Art. 2.

La colonna 3 della tabella n. 5 specchio II — ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — annessa alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, in corrispondenza del grado di capitano è così modificata: « 1 anno di comando di compagnia, squadrone o batteria o comando equipollente ».